



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 775

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

L.p. 12 settembre 2008, n. 16 art. 26) - Fondo per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative. Aggiornamento dei criteri attuativi.

Il giorno **05 Giugno 2020** ad ore **10:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La Legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (art. 26) istituisce un fondo per promuovere il capitale di rischio nelle imprese cooperative.

Il fondo interviene, tramite un Ente gestore, nel capitale sociale delle imprese cooperative, al fine di sostenere specifici Piani/progetti di sviluppo; l'Ente gestore assume veste di socio sovventore; a fronte del capitale versato, l'impresa partecipata riconosce un rendimento prestabilito.

L'Ente gestore è stato individuato – tramite apposita selezione pubblica – in Promocoop trentina SpA; i rapporti tra l'Ente gestore e la Provincia autonoma di Trento sono definiti in apposita convenzione.

Con deliberazione n. 172 di data 7 febbraio 2020 la Giunta provinciale ha definito i nuovi criteri di gestione del Fondo al fine di migliorare l'efficacia operativa dello stesso.

Rispetto all'impostazione originaria, la delibera anzidetta ha modificato il rendimento che l'impresa cooperativa deve riconoscere all'Ente gestore, prevedendo che lo stesso sia determinato nel rendimento dei Buoni del tesoro poliennali (B.t.p.), in relazione alla rispettiva durata (3, 5 o 7 anni).

In considerazione dell'evoluzione dei rendimenti attuali, si ritiene opportuna un'ulteriore modifica del rendimento riconosciuto dall'impresa cooperativa all'Ente gestore.

Nello specifico si ritiene di prevedere che a fronte del capitale investito, l'impresa cooperativa riconosce all'Ente gestore la remunerazione annuale stabilita dall'Ente gestore stesso, nel rispetto dei tassi di riferimento indicati periodicamente dalla Struttura provinciale competente.

Tale remunerazione, anche per la quota di partecipazione riferita alle risorse pubbliche, deve essere determinata nella logica dell'investitore privato, sulla base dei tassi di interesse di mercato in vigore, tenuto conto del settore economico in cui l'impresa cooperativa opera nonché delle peculiarità dell'impresa cooperativa stessa e delle caratteristiche del Piano di Sviluppo proposto.

Il tasso di remunerazione, determinato ai sensi dei paragrafi precedenti, è sottoposto a preventivo parere della Struttura provinciale competente in materia di cooperazione e degli altri Enti investitori.

Qualora l'evoluzione del Piano di Sviluppo, del mercato di riferimento, o più in generale del sistema economico nel suo complesso, lo renda necessario, il tasso di remunerazione può essere fatto oggetto di aggiornamento da parte dell'Ente gestore, previo parere preventivo degli Enti investitori.

Il contratto di cofinanziamento sottoscritto tra Ente gestore e impresa cooperativa deve dare conto del tasso di remunerazione applicato a inizio investimento nonché della sua evoluzione nel corso dello stesso.

Viene inoltre confermata la previsione in base alla quale ove l'impresa cooperativa non riconosca tale remunerazione, l'Ente gestore, previo approfondimento, ha facoltà di recesso.

Al fine della semplificazione amministrativa e di una lettura più agevole delle disposizioni, si ritiene di riapprovare in tale sede l'intero testo normativo dei nuovi criteri del Fondo Partecipativo, prevedendo che gli stessi entrino in vigore a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento e si applichino, oltre che agli interventi relativi ai futuri bandi emanati dall'Ente gestore, anche agli interventi già attivati, ove le nuove disposizioni siano più favorevoli.

In conformità a quanto disposto con deliberazione n. 6 di data 15 gennaio 2016, la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame preventivo dei Servizi di staff; è stato inoltre acquisito, in conformità alla legge istitutiva del Fondo, il parere della competente Commissione del Consiglio provinciale, espresso con nota prot. n. 290773 di data 28 maggio 2020.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
 - visto l'art. 26 della L.p. 12 settembre 2008, n. 16;
 - vista la deliberazione n. 172 di data 7 febbraio 2020;
 - visti i pareri delle competenti strutture provinciali, acquisiti in conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
 - visto il parere della competente Commissione del Consiglio provinciale;
- a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i nuovi criteri di gestione del Fondo partecipativo di cui all'art. 26 della L.p. 12 settembre 2008, n. 16, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, ai fini della semplificazione, che i presenti criteri sostituiscono quelli approvati con deliberazione n. 172 di data 7 febbraio 2020;
3. di prevedere che gli interventi disposti per il tramite del Fondo partecipativo di cui all'art. 26 della L.p. 12 settembre 2008, n. 16 possono essere attivati dall'Ente gestore anche in presenza o in concomitanza di/con altri strumenti di sostegno previsti dalle vigenti normative provinciali, a condizione che detti interventi, nel complesso, siano tra loro complementari nel garantire le finalità indicate nel Piano di sviluppo proposto dall'impresa cooperativa;
4. di disporre che i criteri di cui al precedente punto 1) entreranno in vigore a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento e si applicheranno, oltre agli interventi attivati con i futuri bandi emessi dall'Ente gestore, anche alle iniziative già attivate con i precedenti bandi, per quanto più favorevoli;

Adunanza chiusa ad ore 13:15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri fondo partecipativo

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

FONDO PARTECIPATIVO
Criteria attuativi della L.p. 12 settembre 2008, n. 16 (art. 26)

Art. 1
Generalità

I presenti criteri definiscono le modalità operative concernenti la gestione del Fondo Partecipativo di cui alla L. P. 12 settembre 2008, n. 16 (art. 26), di seguito denominato anche "Fondo".

Art. 2
Normativa di riferimento

Ai fini della gestione del Fondo e ferma l'applicabilità delle fonti normative generali e speciali ratione temporis vigenti, costituiscono riferimento normativo e/o regolamentare:

- a) la L.P. 12 settembre 2008, n. 16 (art. 26);
- b) la L.P. 1 agosto 2011, n. 12 (art. 39);
- c) gli "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" di cui alla comunicazione della Commissione 2014/C19/04.

Art. 3
Finalità del Fondo

Tramite il Fondo, l'Ente gestore interviene, in qualità di socio sovventore, nel capitale di rischio di società cooperative operanti in Provincia di Trento che intendano dare seguito ad un Piano di sviluppo aziendale finalizzato al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) sostenere investimenti innovativi e a forte crescita;
- b) promuovere il ricorso a nuove tecnologie e progetti di ricerca e sviluppo;
- c) consolidare la situazione economica, finanziaria o patrimoniale dell'impresa;
- d) favorire l'aggregazione fra imprese operanti nel settore.

Art. 4
Modalità di costituzione del Fondo e remunerazione dell'Ente gestore

Il Fondo è costituito presso un soggetto (di seguito denominato anche "Ente gestore") individuato in base ad una procedura di selezione pubblica. Tra l'Ente gestore e la Provincia autonoma di Trento è stipulata un'apposita convenzione.

All'Ente gestore è riconosciuto un compenso su base annuale, a titolo di rimborso spese; esso non può superare il 2,0% del valore complessivo del Fondo risultante alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento, tenuto conto del valore del capitale sociale sottoscritto e degli interventi deliberati dall'Ente gestore ma non ancora perfezionati.

Il compenso è trattenuto dall'Ente gestore dalla dotazione complessiva del Fondo, a seguito della rendicontazione svolta in conformità a quanto indicato all'art. 12 "Monitoraggi e rendicontazione".

In relazione all'amministrazione del Fondo, l'Ente gestore deve mantenere una contabilità separata rispetto ad altre eventuali gestioni.

Art. 5
Limiti di intervento del Fondo

Il Fondo è alimentato da risorse pubbliche (dotazione pubblica) e private (dotazione privata); può intervenire in misura non superiore al 70% rispetto all'investimento complessivo proposto dall'impresa cooperativa. Per ogni singolo intervento l'Ente gestore deve garantire la partecipazione di capitali privati in misura almeno pari al 51%.

Art. 6

Requisiti per l'accesso al Fondo

A fronte di un Piano di sviluppo, l'Ente gestore interviene, tramite il fondo, nel capitale sociale dell'impresa cooperativa proponente, in veste di socio sovventore.

L'impresa cooperativa partecipata deve operare in provincia di Trento e rientrare nel novero delle piccole e medie imprese (P.m.i.) secondo il diritto comunitario.

Non possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese cooperative considerate "in stato di difficoltà" secondo il diritto comunitario.

Ove l'impresa cooperativa sia in stato di temporanea difficoltà, il Piano di sviluppo deve indicare le azioni volte a ripristinare, nel medio termine, una situazione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Art. 7

Programmazione degli interventi

E' compito dell'Ente gestore proporre alla Giunta provinciale un Piano di intervento su base triennale, ove è riportata un'analisi dei settori economici cooperativi e delle loro prospettive, nonché indicazione dei rispettivi possibili fabbisogni.

Il Piano di intervento è valutato dalla Giunta provinciale, che provvede a:

- a. individuare i settori economici a favore dei quali orientare gli investimenti del Fondo;
- b. stabilire eventuali limiti finanziari minimi o massimi, per singolo settore e/o intervento;
- c. definire, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio e le politiche di sviluppo provinciale, tenuto conto della dotazione del Fondo stesso, la dotazione pubblica destinata ad alimentare il Fondo.

L'Ente gestore può proporre un aggiornamento del Piano di intervento, tenuto conto di eventuali evoluzioni della situazione economica nel frattempo intervenute; la Giunta provinciale, se del caso, potrà riservarsi l'assegnazione di risorse aggiuntive o la diversa destinazione di quelle già assegnate.

Art. 8

Modalità di accesso al Fondo

A fronte delle indicazioni stabilite dalla Giunta provinciale, l'Ente gestore predispose un bando, dandone la massima diffusione tra le imprese cooperative operanti in provincia di Trento.

Il bando deve riportare specifiche indicazioni riguardo ai requisiti per accedere agli interventi, alle modalità di presentazione dei progetti di investimento ed ai criteri di valutazione.

L'impresa cooperativa, ove interessata, deve proporre specifica domanda all'Ente gestore secondo quanto indicato nel bando di riferimento e comunque allegando:

- a) il Piano di sviluppo;
- b) gli ultimi tre bilanci d'esercizio e relativi rendiconti finanziari, ove disponibili.

Il Piano di sviluppo deve riportare indicazione degli obiettivi che l'impresa cooperativa proponente intende perseguire e delle azioni stabilite per il loro raggiungimento e deve dare evidenza dei presupposti e degli impatti economico – finanziari e patrimoniali per l'implementazione del piano stesso.

Il Piano di sviluppo deve altresì riportare indicazione degli interventi di sostegno pubblico di cui l'impresa cooperativa proponente ha goduto nell'ultimo triennio, nonché di quelli in eventuale fase istruttoria.

Il Piano di sviluppo proposto deve preventivamente essere validato da un soggetto diverso dall'impresa cooperativa proponente, con comprovata esperienza nel settore cooperativo di riferimento nonché nella predisposizione e nell'analisi di fattibilità di piani di sviluppo aziendali.

Il Validatore deve attestare, secondo professionalità, in particolare:

- a) la prospettiva di concreta attuazione degli obiettivi prefissati;
- b) l'idoneità delle azioni proposte nel Piano di sviluppo al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- c) la capacità dell'impresa cooperativa proponente di remunerare, annualmente, per l'intero periodo di durata dell'investimento, il capitale eventualmente sottoscritto dall'Ente gestore;
- d) la capacità dell'impresa cooperativa proponente di rimborsare, alle scadenze previste, il capitale sottoscritto dall'Ente gestore.

Art. 9

Modalità di valutazione degli interventi

Tenuto conto della documentazione prodotta dall'impresa cooperativa, il Consiglio di amministrazione dell'Ente gestore, integrato da un membro esperto nominato dalla Giunta provinciale, provvede a valutare l'ammissibilità del progetto di investimento pervenuto.

Al fine di esperire la suddetta valutazione, l'Ente gestore può riservarsi la facoltà di chiedere o svolgere direttamente specifici approfondimenti riguardo alla validazione rilasciata dell'attestatore o ai contenuti del progetto stesso.

Il Piano di sviluppo deve in ogni caso essere valutato dall'Ente gestore tenendo conto dei criteri in base ai quali si giustificerebbe l'intervento di un operatore privato a normali condizioni di mercato.

Art. 10

Modalità di attuazione degli interventi

Ove il Progetto di investimento venga accolto, tra l'impresa cooperativa e l'Ente gestore viene sottoscritto un contratto di investimento che disciplina le obbligazioni reciproche e garantisce un trattamento paritario tra gli investitori.

La durata dell'investimento è determinata dall'Ente gestore in 3, 5 o 7 anni, in base all'entità e alla complessità del Piano di sviluppo proposto.

Ove la durata dell'investimento sia triennale, il rimborso del capitale dovrà avvenire in unica soluzione al termine dell'investimento; in caso di durata quinquennale o settennale, il rimborso dovrà avvenire a partire rispettivamente dal 4° o dal 5° anno.

La percentuale di rimborso su base annua è stabilita dall'Ente gestore sulla base delle risultanze delle analisi svolte e della documentazione presentata dall'impresa cooperativa proponente al momento della presentazione della domanda.

Art. 11

Remunerazione del capitale investito

A fronte del capitale investito, l'impresa cooperativa riconosce all'Ente gestore la remunerazione annuale stabilita dall'Ente gestore stesso, nel rispetto dei tassi di riferimento indicati periodicamente dalla Struttura provinciale competente.

Tale remunerazione, anche per la quota di partecipazione riferita alle risorse pubbliche, deve essere determinata nella logica dell'investitore privato, sulla base dei tassi di interesse di mercato in vigore, tenuto conto del settore economico in cui l'impresa cooperativa opera nonché delle peculiarità dell'impresa cooperativa stessa e delle caratteristiche del Piano di Sviluppo proposto.

Il tasso di remunerazione, determinato ai sensi dei paragrafi precedenti, è sottoposto a preventivo parere della Struttura provinciale competente in materia di cooperazione e degli altri Enti investitori.

Qualora l'evoluzione del Piano di Sviluppo, del mercato di riferimento, o più in generale del sistema economico nel suo complesso, lo renda necessario, il tasso di remunerazione può essere

fatto oggetto di aggiornamento da parte dell'Ente gestore, previo parere preventivo degli Enti investitori.

Il contratto di cofinanziamento sottoscritto tra Ente gestore e impresa cooperativa deve dare conto del tasso di remunerazione applicato a inizio investimento nonché della sua evoluzione nel corso dello stesso.

Ove l'impresa cooperativa non riconosca tale remunerazione, l'Ente gestore, previo approfondimento, ha facoltà di recesso.

Art. 12

Attività di monitoraggio e rendicontazione

L'Ente gestore è tenuto a svolgere, con cadenza almeno annuale, un monitoraggio di ciascuno investimento valutando il rispetto del Piano di sviluppo nonché la sussistenza delle condizioni economiche e finanziarie atte a sostenerlo.

Qualora si ravvisino scostamenti significativi rispetto al Piano di sviluppo e/o vengano meno le condizioni economiche e finanziarie atte a sostenerlo, l'Ente gestore è tenuto a chiedere prontamente informazioni alla società cooperativa finanziata, al fine di valutare l'opportunità di mantenere o meno l'investimento.

Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Ente gestore è tenuto ad inviare a tutti i finanziatori del Fondo un rapporto informativo sugli investimenti in corso. Entro il medesimo termine, l'Ente gestore provvede, inoltre, alla determinazione del proprio compenso, sulla base dei costi effettivamente sostenuti imputabili alla gestione del Fondo e riferiti all'esercizio precedente, nel rispetto di quanto disciplinato nel paragrafo 4 "Modalità di costituzione del Fondo".

Art. 13

Recesso dall'investimento

Qualora in esito ai monitoraggi svolti dall'Ente gestore emergesse uno scostamento significativo, rispetto al Piano di sviluppo, tale da rendere ragionevolmente non più raggiungibili gli obiettivi prefissati e/o vengano meno le condizioni economiche e finanziarie atte a sostenerlo, e tali circostanze non siano giustificate da comprovate cause di natura transitoria, l'Ente gestore potrà valutare, a tutela dell'investimento, l'ipotesi di recesso.

Art. 14

Modalità di disinvestimento

Alla scadenza dell'investimento, ovvero in caso di recesso, l'impresa cooperativa dovrà rimborsare all'Ente gestore il capitale al valore nominale della partecipazione sociale nella cooperativa.

Qualora l'impresa cooperativa non sia in grado di ritornare, alla scadenza dell'investimento, il capitale, nei tempi e termini indicati nel contratto di investimento, in alternativa alle azioni esecutive l'Ente gestore ha la facoltà di concordare con l'impresa cooperativa una rimodulazione dell'investimento, alle condizioni di cui all'art. 11 con eventuale maggiorazione del rendimento.

La proposta di rimodulazione dovrà essere preventivamente condivisa con tutti i soggetti finanziatori, pubblici e privati.

Art. 15

Ulteriori disposizioni per le cooperative sociali

L'investimento dell'Ente gestore, per il tramite del Fondo Partecipativo, nel capitale delle cooperative sociali è regolato, oltre che dalle disposizioni generali previste per le altre cooperative, anche dalle seguenti disposizioni particolari:

- a) l'ammontare degli investimenti non può superare, per ciascun bando, il limite massimo del 20% dell'investimento complessivo;
- b) l'intervento è effettuato in deroga al principio di redditività secondo l'operatore privato di mercato; l'impresa cooperativa interessata non è tenuta, pertanto, a riconoscere all'Ente gestore la remunerazione di cui all'art. 11, il cui ammontare costituirà comunque cumulo per l'annualità di riferimento, ai sensi della normativa comunitaria in materia di Aiuti de minimis.